



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro

Prot. n. AOOGRT/ **171453** /Q.100.080.40
da citare nella risposta

Data: 13.06.2012

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito **sulle società cooperative consorziate**

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione**
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione**
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito – Alcune piccole imprese vogliono riunirsi in una società cooperativa consorziata regolarmente costituita. Vi farebbero parte imprese che effettuano attività diverse (muratori, elettricisti, imbianchini, ecc) e che prevalentemente continuano a lavorare ognuna con i propri lavoratori. La società può diventare un'unica impresa a tutti gli effetti? Dipende dall'atto costitutivo? Dalla lettura dell'art. 89 c.1 lett. i) sembrerebbe che nel caso di consorzio tra imprese queste mantengono la loro individualità; quindi ognuna ha le sue figure aziendali, con i suoi RLS, MC, RSPP, ecc, ogni impresa redige il POS ed contribuisce al numero imprese in cantiere?

Risposta

Dal quesito proposto sembra che le imprese hanno intenzione di costituire un consorzio ordinario di società cooperative.

L'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio possono disciplinare specificatamente i compiti delle consorziate, i rapporti, la struttura organizzativa, le deleghe.

Per cui è possibile che nel consorzio ogni impresa mantenga la sua individualità, e quindi ognuna sia impresa esecutrice per la sua parte di lavoro con i relativi obblighi, ma anche che il consorzio si strutturi come una società vera e propria con un suo datore di lavoro ai fini della sicurezza, e quindi con un proprio medico competente, POS, ecc. ecc.



Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito **sulle società cooperative consorziate**

Il citato art. 89 co. 1 lett .i) del D.lgs. 81/08 specifica come valutare l'impresa affidataria nei consorzi del primo caso sopra citato.

Cosa diversa sono i consorzi tra imprese artigiane.

Per maggiori approfondimenti sulla corretta applicazione dell'art.89 c.1 lett .i) del D.lgs. 81/08 si rimanda al parere prot. AG31/2010 del 22/07/2010 espresso dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in allegato.

DD/ic

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi